Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 19 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 19 GIUGNO 1976:

LEGGE 28 aprile 1976, n. **424**.
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **425**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, firmata a Roma il 9 novembre 1973.

LEGGE 5 maggio 1976, n. **426**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

LEGGE 19 maggio 1976, n. **427**.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 19 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 3 maggio 1976; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4387)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ve-Tri - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1976. — **Abet, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1976. — **Comune di Napoli:** Estrazione di obbligazioni « Città di Napoli ». — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1976. — **O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1976. — **Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1976. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % » sorteggiate il 21 aprile 1976. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 7 % » sorteggiate il 21 aprile 1976. — **Mediofina - Compagnia finanziaria, società per azioni (in liquidazione), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1976. — **Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1976. — **S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1976. — **Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1976. — **Ponteur, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1976. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1976. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno Toscano « Sclavo », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1976.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 10 *maggio* 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1976
registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 217

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
(alla memoria)

BRACCI Aliano, nato a Montegallo (Ascoli Piceno) il 23 aprile 1935, appuntato di p.s. del comando raggruppamento guardie di p.s. di Milano. — Appuntato di p.s., capo pattuglia di autoradio, a seguito segnalazione di una rapina in atto presso un istituto di credito in centro cittadino, accorreva rapidamente sul luogo. Lasciato l'automezzo ed avvistati tre malviventi in fuga col bottino, con eccezionale coraggio e notevole prontezza si poneva, da solo, al loro inseguimento, non esitando ad affrontare uno di essi, che era riuscito a raggiungere. Colpito proditoriamente alla nuca con il calcio di un'arma da altro rapinatore, veniva freddamente e barbaramente ucciso con una raffica di moschetto automatico, mentre già si trovava esanime al suolo. Ammirevole esempio di altissimo senso del dovere, di consapevole sprezzo del pericolo e di assoluta abnegazione. — Milano, 30 ottobre 1975.

NIEDDA Antonio, nato a Bonorva (Sassari) il 2 febbraio 1931, appuntato di p.s. dell'ispettorato 4ª zona « Veneto ». — Appuntato di p.s. in servizio di polizia stradale, mentre era impegnato a identificare due individui sospetti, fermati sulla pubblica via, veniva posto, unitamente al capo pattuglia, sotto il tiro di una pistola, fulmineamente estratta da uno dei prevenuti. Nel nobile intento di salvaguardare anche l'incolumità del superiore, contro il quale era stato fatto fuoco, con consapevole sprezzo del pericolo non esitava a respingere l'intimidazione di farsi disarmare e tentava di reagire e di estrarre la propria arma. Più volte colpito a morte, immolava la sua esistenza, tutta votata al servizio del paese. Ammirevole esempio di cosciente ardimento e di incondizionata fedeltà al dovere. — Padova, 4 settembre 1975.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DALLA POZZA Armando, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza) il 4 settembre 1948, vicebrigadiere di p.s. dell'ispettorato 4ª zona « Veneto ». — Capo pattuglia in servizio di polizia stradale, nel corso di una operazione intesa ad accertare l'identità di due individui sospetti, reagendo all'azione di uno di essi, che gli aveva esploso contro un colpo di pistola e che colpiva poi a morte il militare gregario, con consapevole sprezzo del pericolo ed esemplare tecnica, ingaggiava conflitto a fuoco, costringendo entrambi alla fuga. Persistendo nella coraggiosa azione,

si lanciava al loro inseguimento, riuscendo da solo e senza far uso delle armi, a immobilizzare il primo e successivamente, dopo violenta colluttazione, a catturare e disarmare il secondo. Ammirevole esempio di cosciente ardimento e di incondizionata fedeltà al dovere. — Padova, 4 settembre 1975.

MEDAGLIA DI BRONZO

CUCCI Mariano, nato a Calascibetta (Enna) il 19 giugno 1948, appuntato di p.s. dell'ispettorato 7ª zona « Toscana ». — Appuntato di p s. addetto a servizi investigativi, sebbene in licenza ed in compagnia di familiari, non esitava ad intervenire in aiuto di un sottufficiale dei carabinieri, impegnato a trarre in arresto una donna che viaggiava a bordo di auto rubata. Al tentativo di fuga della prevenuta, la inseguiva con prontezza, raggiungendola mentre esplodeva colpi di pistola contro automobilisti in transito, allo scopo di impossessarsi di altro automezzo. Fatto segno a più colpi d'arma da fuoco, rispondeva con la propria pistola, ferendo la donna e riuscendo, da solo, a immobilizzarla e a trarla in arresto dopo colluttazione, impedendole, altresì, di usare altra arma automatica che portava con sè. Nella circostanza, inoltre, costringeva alla fuga tre uomini, che erano intervenuti per dar man forte all'arrestata. Bell'esempio di coraggio, spirito di iniziativa, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Altopascio (Lucca), 30 settembre 1975.

CROCE

PILIA Salvatore, nato a Villaputzu (Cagliari) il 25 marzo 1925, maresciallo di 3ª cl. di p.s. dell'ispettorato 10ª zona « Sardegna ». — Comandante di sezione antiabigeato, nel quadro di complessi servizi attuati per la cattura di pericolosi fuorilegge, autori di sequestro di persona a scopo estorsivo, guidava una pattuglia di militari di pubblica sicurezza che, in zona impervia, venuta nottetempo a contatto con quattro malviventi, sosteneva conflitto a fuoco, conclusosi con l'uccisione di un noto pregiudicato e con il recupero di ingentissimo riscatto. Nel corso del conflitto, dimostrando eccellenti doti di comandante, con decisione e sprezzo del pericolo si esponeva più volte al fuoco e trascinava, col suo esempio, gli uomini all'azione. — Frontes Agro di Orgosolo, 27 luglio 1975.

(7245)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1976, n. **421**.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di stabili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, da ripartire in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **422**.

Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, numero 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogato il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, recante disposizioni sul matrimonio di funzionari diplomatici e consolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1976, n. **423**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Vincenzo Ferreri, in Matelica.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matelica 1° dicembre 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in località Cavalieri del comune di Matelica (Macerata), e di S. Vincenzo Ferreri, in frazione Terricoli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 61

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1976.

Terza variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1975-76.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, convertito con la legge 5 febbraio 1976, n. 10, recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 e considerata l'opportunità di integrare la denominazione del relativo capitolo di spesa con gli estremi delle disposizioni di legge sopra citate;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, con la quale è stato approvato il bilancio 1976 dello Stato, nel quale è prevista una assegnazione di L. 20.000.000.000 al F.A.P.L. quale contributo ordinario;

Considerato che soltanto la metà del predetto contributo, pari a L. 10.000.000.000, è da considerare di competenza del bilancio di previsione 1975-76 del F.A.P.L. quale quota afferente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1975;

Accertato che l'avanzo di amministrazione del F.A.P.L. alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974-75 è risultato ammontante a L. 21.788.649.675, con una eccedenza di L. 2.159.649.675 rispetto all'importo presunto in L. 19.629.000.000 iscritto nel bilancio di previsione del predetto fondo per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visto il telex della C.E.E. n. 200462, in data 8 gennaio 1976, con il quale è stata disposta l'erogazione a favore del F.A.P.L. di due contributi: n. 1702 di L. 370.956.146 e n. 1703 di L. 19.015.993, nonchè l'erogazione di un contributo di L. 2.747.920, a saldo della richiesta d'intervento del F.S.E. n. 132/73 relativa alla formazione professionale dei lavoratori disoccupati da avviare al lavoro in Germania;

Considerato che dalle maggiori entrate disponibili soltanto gli importi relativi all'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1974-75 ed ai rimborsi effettuati dalla C.E.E. sono soggetti a riparti regionali in quanto gli importi relativi ai contributi dello Stato sono destinati ad interventi diretti dello Stato stesso nel territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1975, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1975-76;

Visti i propri decreti 3 novembre 1975 e 7 dicembre 1975, con i quali sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Considerato che su alcuni capitoli di bilancio si prevede di realizzare economie e che lo stanziamento di altri si presenta deficitario in relazione alle necessità verificatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione, per cui se ne rende necessaria la loro integrazione;

Considerata la necessità di assegnare alle regioni le quote ad esse spettanti sulle maggiori disponibilità finanziarie del fondo, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, prima citato, ripartendole sulla base dei coefficienti ricavati dai parametri forniti dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1975-76, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - ENTRATE

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	L.	2.159.649.675
Cap. 5101. — Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	»	10.000.000.000
Cap. 5102. — Assegnazioni straordinarie dello Stato	»	1.500.000.000
Cap. 5231. — Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	»	392.729.060
Totale aumento entrate . . .	L.	14.052.378.735

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 1032. — Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	L.	485.000.000

Cap. 5125. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali . . . . . L. 150.000.000

Cap. 5126. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti . . . . » 150.000.000

Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . . » 500.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *A*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) . . . . » 287.158.000

Totale diminuzione spese . . . L. 1.572.158.000

Totale delle disponibilità finanziarie . L. 15.624.536.735

In aumento:

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento L. 2.600.000.000

Cap. 5124. — Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868) » 400.000.000

Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 9 gennaio 1955, n. 25) . . . » 3.008.000.000

Cap. 5133. — Contributi in favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) » 5.915.094.685

Cap. 5135. — Contributi a favore della regione Campania per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni interessati dalla crisi economica, conseguente alla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, convertito, con modifiche, nella legge 10 ottobre 1975, n. 485 e decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, convertito nella legge 5 febbraio 1976, n. 10) . . . . » 1.500.000.000

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *D*, della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . . » 507.646.365

Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . . . . » 16.500.000

Cap. 5190. — Contributi alla regione autonoma a statuto speciale della Sardegna ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 . . . . . L. 73.508.510

Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . » 1.603.787.175

Totale a pareggio spese . . . L. 15.624.536.735

Roma, addì 15 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(7148)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Narcotal » della ditta Istituto opoterapico nazionale, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4765/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 17122/*A* la categoria gocce della specialità medicinale denominata « Narcotal », nella preparazione flacone × 10 cc, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale, con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole perchè il contenuto di morfina riscontrato è risultato superiore a quello dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria gocce della specialità medicinale denominata « Narcotal », nella confezione flacone × 10 cc, registrata al n. 17122/*A* in data 4 aprile 1960, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fe-Vit » della ditta Farmaroma, in Roma. (Decreto di revoca n. 4780/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 1752/*B* la categoria fiale uso orale per adulti della specialità medicinale denominata «Fe-Vit » a nome della ditta Farmaroma, con sede in Roma, via dei Durantini, 148;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, in quanto la composizione è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale uso orale per adulti della specialità medicinale denominata « Fe-Vit », registrata al n. 1752/*B* in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Farmaroma di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6740)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glucal » della ditta Pallone Angelo, in Cardano al Campo. (Decreto di revoca n. 4770/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 13 aprile 1949, con il quale venne registrata al n. 1913 la specialità medicinale denominata « Glucal » nelle preparazioni fiale da 5 cc e fiale da 10 cc, a nome della ditta Pallone Angelo, con sede in Cardano al Campo (Varese), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Olona, viale Conizugna, 47, Milano;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glucal » nelle preparazioni fiale da 5 cc e fiale da 10 cc, registrata al n. 1913 in data 13 aprile 1949 a nome della ditta Pallone Angelo, con sede in Cardano al Campo (Varese).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6733)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Panfos », delle relative categorie « Panfos-C » e « Panfos vitaminico » e della relativa serie di categoria « Panfos vitaminico » della ditta Pantoval farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca numero 4786/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 gennaio 1954, 4 agosto 1960, 6 agosto 1960 e 30 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 8530, 8530/1, 8530/*A*, 8530/*B* e 8530/*B*-1 le specialità medicinali denominate « Panfos » fiale × cc 2 tipo normale, nonché la relativa serie fiale × cc 2 tipo fortius, la relativa categoria « Panfos-*C* » confetti, la relativa categoria « Panfos vitaminico » fiale × cc 2 tipo normale e la serie di categoria « Panfos vitaminico » fiale × cc 2 tipo fortius, a nome della ditta Pantoval farmaceutici, con sede in Milano, via Vela, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Vista la scrittura privata in data 16 giugno 1969, registrata in Milano al n. 24615, in data 23 giugno 1969, con la quale la categoria « Panfos-*C* » confetti della specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Nova

Argentia con sede in Gorgonzola (Milano), via G. Pascoli n. 1, che, pur avendone fatto richiesta, non ne ottenne la relativa registrazione a proprio nome;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Panfos » fiale tipo normale, della relativa serie fiale tipo fortius, delle relative categorie « Panfos-*C* » confetti e « Panfos vitaminico » fiale tipo normale e della relativa serie di categoria « Panfos vitaminico » fiale tipo fortius, registrate rispettivamente ai numeri 8530, 8530/1, 8530/*A*, 8530/*B* e 8530/*B*-1, in data 15 gennaio 1954, 4 agosto 1960, 6 agosto 1960 e 30 settembre 1961, a nome della ditta Pantoval farmaceutici, con sede in Milano, via Vela, 1.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6737)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Riconoscimento dello Yacht club italiano, in Genova, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda dello Yacht club italiano, con sede in Genova, porticciolo Duca degli Abruzzi, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 25 espresso in data 13 dicembre dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Lo Yacht club italiano, porticciolo Duca degli Abruzzi, Genova, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Lo Yacht club suddetto è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della citata legge.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, lo Yacht club italiano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione della attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Lo Yacht club sopracitato è autorizzato per il rilascio delle patenti ad utilizzare il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso lo Yacht club italiano sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) della legge suindicata:

presidente: il presidente dello Yacht club italiano o persona dallo stesso delegata;

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

YACHT CLUB ITALIANO

— copertina —

YACHT CLUB ITALIANO

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Fotografia (formato 35/45)	Firma del Socio ....

Cognome e nome ....

....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

Timbro — Marca da bollo	IL PRESIDENTE ....

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. .... rilasciata da

YACHT CLUB ITALIANO
GENOVA

che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto oltre / entro 20 miglia dalla costa.

Timbro	*Data* .... IL PRESIDENTE ....

Patente n. .... rilasciata da

YACHT CLUB ITALIANO
GENOVA

che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Timbro	*Data* .... IL PRESIDENTE ....

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. *Omissis*.....

Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate. per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale e dalla parte terza del Codice della Navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

(6374)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma, approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con deliberazione 6 febbraio 1976, n. 55;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Milani Raniero;
2) Cherubini rag. Renato;
3) Agostinelli Nello;
4) Bondì Maurizio;
5) Carli per. ind. Gastone;
6) Pambuffetti Gustavo;
7) Serafini Giovanni.

Membri supplenti:

1) Bondolfi Edoardo;
2) De Petris Augusto;
3) Chinzari Bernardino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

(6558) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1975, con cui e stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del 20 aprile 1970, con la quale l'ufficio del genio civile fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Adriano Zoina con il geom. Enzo Franco;

Decreta:

Il geom. Enzo Franco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Adriano Zoina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

(6938) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 gennaio 1976 sull'obbligo di registrazione come presidi medico-chirurgici dei prodotti igienici per gli occhi e di soluzioni per lenti a contatto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1976 relativo all'obbligo della registrazione quali presidi medico-chirurgici dei prodotti igienici per gli occhi;

Vista la relazione della direzione generale con la quale si ritiene opportuno differenziare le soluzioni per lenti a contatto rigide da quelle per lenti a contatto morbide;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 marzo 1976;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1976 al punto 2 (prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto) è modificato ed integrato come segue:

le soluzioni per lenti a contatto rigide e morbide opportunamente differenziate tra loro debbono contenere disinfettanti e come tali debbono essere registrate come presidi medico-chirurgici;

le medesime soluzioni debbono essere preparate sterilmente da ditte opportunamente attrezzate allo scopo e non debbono essere contenute in recipienti di materiale plastico;

la relativa documentata domanda di registrazione deve essere presentata non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto;

in attesa di detta registrazione i prodotti per lenti a contatto morbide e rigide, di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1976, attualmente in commercio, possono continuare ad essere venduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

(6924) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state interpellate, oltre alle sopra indicate, anche le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA),

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),

Associazione sindacale Intersind,

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro,

4) rilevanza degli insediamenti produttivi,

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Puglia, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),

Unione italiana del lavoro (UIL),

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Per i datori di lavoro:

Associazione sindacale Intersind,

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC),

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia è così composto:

Patrono Carmine, Mazzi Bruno, Minchillo Michele e Del Moro Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Calitri Achille e Schirone Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Longo Giacinto e Sassanelli Gaetano, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Colombo Ambrogio, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

Scattaglia dott. Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Brunetti avv. Gianfranco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Farace dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Franceschi dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Zeffiri dott. Vincenzo, dirigente superiore e Ottomano dott. Otello, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Corposanto dott. Riccardo, dirigente superiore e Giroldi cav. Vitale, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Morelli dott. Michele, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, adottato a Parigi il 17 dicembre 1962.

Il 10 maggio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 30 ottobre 1975, n. 851, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1976, ha avuto luogo a Strasburgo presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica italiano dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, adottato a Parigi il 17 dicembre 1962.

L'accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, entrerà in vigore per l'Italia il 9 giugno 1976.

(7019)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 maggio 1965, concernente: « Norme per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 563/76 del consiglio del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi di intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976, a pagina 3559, all'art. 7 del decreto stesso, invece di « ... agli elementi indicati nel successivo art. *9,* », deve leggersi: « ...agli elementi indicati nel successivo art. *8,* ».

(6781)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici pirotecnici denominati « Razzetto per bottigliette » e « Razzetto sibilante » che la ditta R. Riedlinger intende importare dalle ditte Exportvertrieb Pyrotechnik Kurt Hanke e Jessen & C. di Hamburg, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(7055)

Autorizzazione all'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976, registro n. 11 Interno, foglio n. 56, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », in Padova, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta sig.ra Piva Moré Ines.

(7056)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 315, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla signora Wanda Permè ved. Peri.

(6784)

Autorizzazione al comune di Monticelli d'Ongina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1976, il comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2363/M)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1976, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2364/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto ecclesiastico (2ª cattedra), di diritto penale (2ª cattedra) e di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto ecclesiastico (2ª cattedra);
2) diritto penale (2ª cattedra);
3) procedura penale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7190)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 175-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 175-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Vaiarelli Silvio, in Valenza, viale Santuario, 5.

(7084)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 260-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 260-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ilario Arno Camilli, in Valenza, piazza Gramsci, 15.

(7085)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 427-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 427-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Belleri Teresio, in Valenza, corso Matteotti, 129.

(7086)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 299-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 299-AL », a suo tempo assegnato alla ditta De Ambrogio-Canepari & C., in Valenza, corso Matteotti, 22.

(7087)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 467-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 467-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Prini Aribaldo, in Alessandria, via S. Francesco d'Assisi.

(7088)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 558-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 558-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Elena, in Valenza, vicolo M. Del Pero, 6.

(7089)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 14 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,15	853,15	853,75	853,15	853,50	853,10	853,40	853,15	853,15	853,15
Dollaro canadese	872,35	872,35	872,50	872,35	873 —	872,30	872,60	872,35	872,35	872,35
Franco svizzero	341,95	341,95	342,30	341,95	342 —	341,40	342,15	341,95	341,95	341,95
Corona danese	140 —	140 —	139,90	140 —	140 —	139,98	139,98	140 —	140 —	140 —
Corona norvegese	154,48	154,48	154,50	154,48	154,50	154,45	154,40	154,48	154,48	154,50
Corona svedese	192,41	192,41	192,70	192,41	192,50	192,40	192,42	192,41	192,41	192,40
Fiorino olandese	312,15	312,15	312 —	312,15	312,15	312,10	312,15	312,15	312,15	312,15
Franco belga	21,573	21,573	21,57	21,573	21,58	21,55	21,5750	21,573	21,573	21,60
Franco francese	180,33	180,33	180,20	180,33	180,50	180,30	180,38	180,33	180,33	180,35
Lira sterlina	1516,65	1516,65	1518 —	1516,65	1516,50	1516,60	1516,70	1516,65	1516,65	1516,65
Marco germanico	331,60	331,60	332,25	331,60	331,75	331,55	331,73	331,60	331,60	331,60
Scellino austriaco	46,295	46,295	46,33	46,295	46,30	46,25	46,2950	46,295	46,295	46,30
Escudo portoghese	27,60	27,60	27,60	27,60	27,65	27,55	27,60	27,60	27,60	27,60
Peseta spagnola	12,5635	12,5635	12,58	12,5635	12,55	12,55	12,5675	12,5635	12,5635	12,56
Yen giapponese	2,8475	2,8475	2,85	2,8475	2,847	2,81	2,8480	2,8475	2,8475	2,84

Media dei titoli del 14 giugno 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	94,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Ricostruzione)	95,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,100
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,400
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	83,025
» 9 % » » 1975-90	92,650

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,825
» poliennali 7 % 1978	90 —
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1976

Valuta	
Dollaro USA	853,275
Dollaro canadese	872,475
Franco svizzero	342,05
Corona danese	139,99
Corona norvegese	154,44
Corona svedese	192,415
Fiorino olandese	312,15
Franco belga	21,574
Franco francese	180,355
Lira sterlina	1516,675
Marco germanico	331,665
Scellino austriaco	46,295
Escudo portoghese	27,60
Peseta spagnola	12,565
Yen giapponese	2,848

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 15 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,60	852,60	852,25	852,60	852,60	852,55	852,90	852,60	852,60	852,60
Dollaro canadese	873,55	873,55	872,50	873,55	873,50	873,50	873,60	873,55	873,55	873,53
Franco svizzero	343,95	343,95	342,45	343,95	343,10	343,90	343,50	343,95	343,95	343,95
Corona danese . . .	139,87	139,87	139,90	139,87	139,85	139,85	139,95	139,87	139,87	139,85
Corona norvegese . . .	153,57	153,57	153,75	153,57	153,45	153,60	153,55	153,57	153,57	153,60
Corona svedese . .	191,87	191,87	192 —	191,87	191,85	191,90	191,95	191,87	191,87	191,85
Fiorino olandese . .	311,65	311,65	311,30	311,65	311,25	311,70	311,65	311,65	311,65	311,65
Franco belga . .	21,5325	21,5325	21,50	21,5325	21,52	21,52	21,56	21,5325	21,5325	21,55
Franco francese .	180,34	180,34	180,60	180,35	180,20	180,35	180,37	180,34	180,34	180,35
Lira sterlina	1512,90	1512,90	1512 —	1512,90	1512 —	1512,95	1512,80	1512,90	1512,90	1512,90
Marco germanico . .	331,32	331,32	331,35	331,32	331 —	331,30	331 —	331,32	331,32	331,30
Scellino austriaco . .	46,245	46,245	46,25	46,245	46,21	46,25	46,2150	46,245	46,245	46,25
Escudo portoghese	27,59	27,59	27,60	27,59	27,57	27,60	27,65	27,59	27,59	27,60
Peseta spagnola .	12,56	12,56	12,55	12,56	12,55	12,55	12,5750	12,57	12,56	12,56
Yen giapponese .	2,8475	2,8475	2,85	2,8475	2,845	2,84	2,8480	2,8475	2,8475	2,84

Media dei titoli del 15 giugno 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	85,250
» 5 % (Ricostruzione)	95,500
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,100
» 5 % (Città di Trieste) . . .	90,800
» 5 % (Beni esteri) .	90,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967 82 .	81,400
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970 85	83,500
» 6 % » » 1971-86 . .	82,200
» 6 % » » 1972-87 . .	83,025
» 9 % » » 1975-90	92,650

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,35
» » » 5,50 % 1976 . .	100,75
» » » 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,775
» poliennali 7 % 1978 . .	89,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,650
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,75
Dollaro canadese	873,575
Franco svizzero	343,725
Corona danese	139,91
Corona norvegese	153,56
Corona svedese	191,91
Fiorino olandese	311,65
Franco belga	21,546
Franco francese	180,355
Lira sterlina	1512,85
Marco germanico	331,16
Scellino austriaco	46,23
Escudo portoghese	27,62
Peseta spagnola	12,567
Yen giapponese	2,848

REGIONE LIGURIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 aprile 1976, n. 1038, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 7 novembre 1974, n. 1861, per la destinazione di aree a servizi sanitari — ospedale Galliera — e definizione della viabilità relativa (unità urbanistica Portoria).

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7029)

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 aprile 1976, n. 1061, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione della giunta municipale 7 gennaio 1971, n. 48, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 22 febbraio 1971, n. 422, per la destinazione a servizi scolastici di aree site nelle zone di Molassana, Multedo e Sestri.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7031)

Variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 aprile 1976, n. 1039, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di La Spezia, adottata con deliberazione della giunta municipale 23 maggio 1975, n. 1236, relativa ai limiti del centro di quartiere di Gaggiola-Fossitermi.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7030)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lucera;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salvo le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 263

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bari

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucera, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la *autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale*, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6890)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lodi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da *un notaio o dal segretario comunale* del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da *un notaio, cancelliere o segretario comunale.*

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 262

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lodi, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6891)

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1976

Le prove scritte degli esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, già fissate con decreto ministeriale 6 novembre 1975 per i giorni 12 e 13 luglio 1976, si terranno, presso le sedi suindicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 23 luglio 1976;

procedura civile e penale: 24 luglio 1976.

(7167)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della quindicesima sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303, 18 dicembre 1975, n. 3309, 20 dicembre 1975, n. 3314, 24 gennaio 1976, n. 3352 e 31 gennaio 1976, n. 3356, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Considerato che il direttore aggiunto di divisione Ceccarini dott. Franco è impossibilitato per motivi di servizio a continuare ad assolvere l'incarico di membro della quindicesima sottocommissione esaminatrice del succitato concorso;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del suddetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Coppola-Bottazzi dott. Raffaele è nominato membro della quindicesima sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore aggiunto di divisione Ceccarini dott. Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 febbraio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1976
Registro n. 28 Poste, foglio n. 375

(6899)

Sostituzione di un membro della undicesima sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096;

Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1975, n. 3254, 20 novembre 1975, n. 3285, 11 dicembre 1975, n. 3303, 18 dicembre 1975, n. 3309, 20 dicembre 1975, n. 3314, 24 gennaio 1976, n. 3352 e 31 gennaio 1976, n. 3356, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonché modificazioni alla composizione della commissione stessa;

Vista la dichiarazione del direttore di divisione ad esaurimento Piccirillo Domenico, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nell'impossibilità di assolvere l'incarico di membro della undicesima sottocommissione esaminatrice del succitato concorso, perché legato da vincoli di affinità entro il quarto grado con uno dei candidati al concorso stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo dirigente Barbatelli dott. Rodolfo è nominato membro della undicesima sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del direttore di divisione ad esaurimento Piccirillo dott. Domenico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976
Registro n. 29 Poste, foglio n. 391

(6900)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 13, parte seconda, del 1° maggio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno 29 dicembre 1975, registrata alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 1 Poste, foglio n. 10, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 24 febbraio 1975.

(6901)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte e a cattedre nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 13-14 del 27 marzo-3 aprile 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, sono state pubblicate le relazioni finali della commissione giudicatrice e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte e a cattedre nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

decorazione plastica con la direzione dei laboratori e lo insegnamento del relativo disegno professionale; plastica decorativa e figura con l'obbligo della direzione di un laboratorio;
tappeto;
arte della ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; disegno professionale artistico; disegno professionale tecnico;
modellistica;
intaglio (sezione legno);
storia dell'arte e delle arti applicate;
arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; arte del tessile con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale; tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; tessitura con l'obbligo della direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
sviluppo stampa e rifinitura;
oreficeria;
pianoforte complementare;
canto;
armonia complementare;
storia della musica e storia ed estetica musicale;
contrabbasso;
pianoforte principale;
scenografia;
storia dell'arte e bibliotecario;
decorazione;
plastica ornamentale.

(6792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1625 del 6 marzo 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nella pianta organica del comune di Latina;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la nota n. 4825/9080 del 5 aprile 1976, con la quale la regione Lazio - Assessorato alla sanità, ha riconosciuto che la designazione dei funzionari medico e amministrativo in seno alle commissioni dei concorsi a posti di ufficiali sanitari compete al Ministero della sanità;

Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, dirigente superiore dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

Componenti:

Frantellizzi dott. Sante, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Latina;
Angelillo prof. dott. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
De Ritis prof. dott. Ferdinando, direttore della prima clinica medica della seconda facoltà di medicina dell'Università di Napoli;
Ragusa dott. Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità;
Martelli prof. dott. Tommaso, ufficiale sanitario del comune di Roma.

Segretario:

Belli dott.ssa Vittoria, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto d'igiene dell'Università di Napoli e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Latina, del comune interessato e di questo ufficio.

Latina, addì 3 giugno 1976

Il medico provinciale f.f.: ARPAIA

(7034)

OSPEDALE « BARBERINI » DI CREVALCORE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Crevalcore (Bologna).

(7177)

OSPEDALE « A.G.P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(7178)

OSPEDALE-RICOVERO « S. GIOVANNI » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(7179)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(7134)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente medico del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(7138)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(7140)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(7133)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(7131)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(7135)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*, al quale competono le analisi di microscopia clinica, ematologia, sierologia e batteriologia);

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(7130)

OSPEDALE «DANIELE-ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(7139)

OSPEDALE DI ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(7142)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(7143)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(7132)

OSPEDALE «L. BONOMO» DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(7141)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1976, n. **14**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *aprile* 1976

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1976 sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1976, il bilancio regionale per l'anno finanziario 1976, depositato al consiglio regionale in data 9 marzo 1976, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 aprile 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *marzo* 1976 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 1° *aprile* 1976.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1976, n. **15**.

Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER L'ISTITUZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Finalità

Al fine di prevenire e rimuovere le situazioni e le cause che ostacolano il pieno, libero e dignitoso sviluppo della persona umana, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente legge.

Art. 2.

Soggetti e fini degli interventi

L'assistenza sociale è volta a garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze vitali e l'eguaglianza di prestazioni a parità di bisogni.

In particolare l'assistenza sociale tende:

a) a prevenire o rimuovere situazioni di abbandono e di bisogno;

b) ad assicurare il mantenimento od il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente;

c) a favorire il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario;

d) a realizzare gli obiettivi prioritari stabiliti dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 23.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta fra le possibili prestazioni.

Art. 3.

Modalità di intervento

Le finalità di cui al precedente articolo si realizzano con:

a) istituzione di servizi sociali per attività di indagine e interventi di prevenzione, assistenza domiciliare, assegnazione di alloggi, formazione di nuclei comunitari nonchè il ricovero nei limiti previsti dal successivo art. 4;

b) interventi di sostegno economico, mediante erogazione di assegni integrativi che consentano il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori nonchè l'assistenza ed il mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque, privi di sufficienti mezzi di sussistenza. Tali interventi sono disposti direttamente a favore dell'interessato oppure, nel caso di minori o di adulti comunque incapaci, a favore della famiglia. Sono inoltre disposti interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori o ospitanti adulti inabili, come corrispettivo del servizio sociale svolto;

c) interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie;

d) istituzione di servizi sociali per il tempo libero e di centri di vacanza.

Art. 4.

Interventi di ricovero

Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti presso istituzioni assistenziali, è disposto a seguito della constatata impossibilità di garantire le esigenze vitali con interventi diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Alla scelta dell'istituto di ricovero partecipa direttamente la persona interessata o la famiglia.

Art. 5.

Centri di vacanza

L'istituzione e la gestione dei centri di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 è sottoposta ad autorizzazione annuale.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalità del controllo igienico, sanitario, socio-educativo e contabile nei confronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinando altresì l'adozione dei provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni nel caso di irregolarità o di non osservanza delle disposizioni impartite.

Il regolamento in particolare determina:

i requisiti e le caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;

il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

gli accertamenti sanitari e le misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;

le registrazioni e le documentazioni obbligatorie;
i servizi prescritti per i diversi tipi di soggiorno;
le modalità e la periodicità delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono costituire motivo di esclusione dal soggiorno nei centri.

Nel caso in cui siano ospitati soggetti affetti da tali minorazioni, i centri devono istituire o avvalersi di servizi idonei di educazione, assistenza e riabilitazione.

La Regione concorre alle spese per i servizi di cui al comma precedente, con contributi previsti dall'art. 27.

Art. 6.

Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei familiari affidatari od ospitanti

I criteri per l'accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità, nonché dei nuclei familiari previsti dall'art. 3, sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province in conformità alle condizioni stabilite con apposito regolamento regionale.

Le strutture di ospitalità, di cui al comma precedente, quando non siano istituite direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposte a preventiva autorizzazione.

Art. 7.

Interventi di competenza regionale

Gli interventi di competenza regionale in materia di assistenza sociale e, in particolare, gli interventi a favore degli appartenenti alle categorie post-belliche — ex combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari, ex deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per residuati bellici — nei limiti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922; degli inabili al lavoro, il cui mantenimento è posto a carico della Regione ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, nonchè degli assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi dello art. 5, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono attuati per i fini di cui all'articolo 2, con le modalità indicate ai precedenti articoli 3 e 4.

Gli interventi a favore di minori ed anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, e attualmente posto a carico della Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'art. 2, con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 8.

Provvidenze economiche a favore di hanseniani e affetti da tubercolosi

Le provvidenze economiche previste dalle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, a favore degli hanseniani e loro famiglie a carico, nonchè quelle stabilite dall'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, a favore degli affetti da tubercolosi e loro familiari a carico e l'erogazione dei rispettivi assegni, sono assicurati dalla Regione agli aventi diritto, residenti nei comuni della Toscana, anche quando si trovino ricoverati fuori dal territorio regionale, previo accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.

Art. 9.

Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi generali

La funzione di cui all'art. 7, nonchè quelle di autorizzazione, diffida e revoca di cui all'art. 5, primo e secondo comma, di autorizzazione di cui all'art. 6, ultimo comma, sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell'art. 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:

a) i servizi e le strutture utilizzate per la realizzazione degli interventi, pur nella salvaguardia di particolari esigenze di specializzazione, sono rivolte alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini;

b) la gestione sociale delle strutture di ospitalità è assicurata comunque dalla partecipazione degli utenti, o delle loro famiglie, e degli operatori.

Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 sono esercitate dal comune in cui è ubicato il centro di vacanza o la struttura di ospitalità.

Gli interventi di cui all'art. 7 sono effettuati dal comune di residenza dell'assistito. Tali interventi possono essere attuati anche a favore di non residenti, previo accertamento della necessità ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento attuato è data comunicazione al comune di residenza dell'assistito.

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni, che li attuano nei limiti previsti dall'art. 4 della presente legge e nel caso di non residenti, alle condizioni di cui al comma precedente.

Sono altresì delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente art. 8, nonchè l'erogazione degli assegni di cui alla legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.

Titolo II

CONTROVERSIE PER LE SPESE DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Delega delle decisioni delle controversie

La decisione delle controversie tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma dell'art. 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la prestazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 1, lettera *c*), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si trova il comune di residenza del ricoverato.

Qualora nel corso del procedimento siano accertati interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla giunta regionale.

Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono decise dalla giunta regionale.

Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere delegate dalla giunta regionale al suo presidente.

Art 11.

Contestazione del debito

L'ente o istituzione che effettua il ricovero provvede a darne comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione.

Dopo tre mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della prestazione, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito e richiedendone il pagamento.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'ente che intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente ricoverante motivata opposizione.

In caso di omessa opposizione, il debito si intende riconosciuto a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni, nonchè l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con lettera raccomandata.

Art. 12.

Decisione delle controversie

Per la decisione delle controversie, l'ente ricoverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni, nonchè ogni altro elemento utile per la decisione.

La provincia decide la controversia sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonchè di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano fandati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di altro ente, la provincia dà comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie deduzioni.

Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette l'ordine relativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125 del D.P.R. 5 febbraio 1891, n. 99.

Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dello art. 10, la provincia, acquisiti gli atti relativi, li trasmette alla giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Titolo III

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ED ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA - RIORDINAMENTO E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI.

Art 13.
Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.

Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 14, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede l'istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti la vigilanza ispettiva, il coordinamento, la sospensione o lo scioglimento di amministrazioni, la nomina dei commissari, le modifiche statutarie, escluse quelle indicate al successivo art. 14.

Le funzioni di cui al precedente comma sono eccezionalmente delegate alle province qualora le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza svolgano prevalente attività nei settori di competenza propri delle province stesse.

I comuni e le province esercitano la delega, ai sensi dello art. 65 dello statuto, attenendosi ai seguenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) sarà assicurato il coordinamento degli interventi sociali svolti dalle I.P.A.B. con gli interventi sanitari e, più generalmente, di sicurezza sociale attuati nel territorio;

d) i servizi sociali delle I.P.A.B. saranno organizzati in modo da assicurare la loro apertura a tutti i cittadini e la partecipazione alla loro gestione;

e) saranno favorite la riconversione e l'utilizzazione dei servizi delle I.P.A.B. secondo le finalità e le modalità d'intervento previste dal titolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'art. 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata ad un commissario nominato dal comune o, nel caso contemplato dal secondo comma del presente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede la istituzione.

L'indennità spettante al commissario è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

Art. 14.
Funzioni esercitate direttamente dalla Regione

Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè con i relativi regolamenti di esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni, alla mutazione dei fini ed alla composizione dei consigli di amministrazione, le trasformazioni e la estinzione, l'approvazione o la costituzione di ufficio di federazioni.

La Regione esercita comunque il potere di iniziativa già esercitato dal prefetto ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati con deliberazione del consiglio regionale.

Le funzioni di cui al secondo comma sono di competenza della giunta regionale, che le esercita nel quadro degli indirizzi di programmazione nel settore della sicurezza sociale approvati dal consiglio regionale.

Art. 15.
Istituzioni a carattere associativo

Le disposizioni del presente titolo relative alla delega di funzioni non si applicano nè alle istituzioni a carattere associativo le cui attività, a norma di statuto, si fondano su prestazioni volontarie e personali dei soci, nè alle confraternite soggette al secondo comma dell'art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

Le istituzioni di cui al comma precedente riconosciute quali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono raccordare la loro attività con quella dei comuni, delle province e dei loro consorzi nel quadro della programmazione regionale.

I comuni, le province e i loro consorzi promuovono intese perchè nello stesso quadro possa raccordarsi anche l'attività delle istituzioni private.

Art. 16.
Delega di funzioni concernenti gli E.C.A.

Le funzioni relative agli enti comunali di assistenza, disciplinate dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti, in particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della relazione contenente il consuntivo dell'attività decorsa e il programma futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina dei commissari, sono delegate al comune nel cui territorio ha sede ciascun ente e sono esercitate, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi di sostegno finanziario saranno disposti dopo l'approvazione della relazione di cui al presente comma;

b) l'approvazione sarà subordinata alla positiva valutazione dell'attività e dei programmi dell'ente, che, nei limiti delle proprie finalità, stabilite dall'art. 7 della legge 3 giugno 1937, n. 847, dovranno essere coordinati all'attività svolta dai comuni, secondo i principi fissati dalla presente legge.

Art. 17.
Delega di funzioni concernenti i comitati di soccorso e le istituzioni private di assistenza

Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed ai comitati di soccorso, disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dai relativi regolamenti di esecuzione, concernenti, in particolare, l'attività ispettiva e l'autorizzazione a promuovere pubbliche sottoscrizioni, sono delegate ai comuni in cui hanno sede le istituzioni.

Resta ferma la competenza regionale per i provvedimenti di chiusura delle istituzioni con fini di ricovero per abuso della pubblica fede e per cattivo funzionamento su proposta del comune in cui ha sede l'istituzione. I suddetti provvedimenti sono adottati dal consiglio regionale.

Titolo IV

AMBITI TERRITORIALI E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 18.
Ambiti territoriali - Consorzi

Le funzioni amministrative delegate agli enti locali con la presente legge saranno esercitate, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64.

A tal fine gli enti delegati possono costituirsi in consorzio, secondo gli ambiti di cui al precedente comma, ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ovvero in altre forme associative.

Per la costituzione dei consorzi sono osservate le disposizioni contenute nella legge regionale del 28 agosto 1974, n. 50.

Art. 19.

Rapporto di delega tra regioni e consorzi

A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

La quota degli enti delegati è costituita dall'intero ammontare del finanziamento ad essi spettante a norma della presente legge, salva la facoltà per l'ente delegato di integrarla con autonomi finanziamenti.

Art. 20.

Coordinamento degli interventi di assistenza sociale

I comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale pluricomunale, di cui alla legge regionale 7 dicembre 1973, n. 64, coordinano fra loro i servizi previsti dall'art 3 della presente legge. A tale scopo possono essere utilizzati i consorzi di cui al precedente art. 18.

Onde evitare duplicazione dei servizi e assicurare una organica utilizzazione delle strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi, coordinano i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti e associazioni pubbliche che attuano interventi a carattere locale disciplinati dalla presente legge, comunicano tempestivamente le prestazioni effettuate e i contributi erogati al comune di residenza del soggetto assistito. La Regione promuove intese con tutti gli altri enti o associazioni pubbliche o private, che, per specifiche competenze legislative o statutarie, attuano interventi di assistenza sociale, per la trasmissione delle notizie, di cui al comma precedente, al comune di residenza del soggetto assistito.

Il comune determina l'ammontare dell'assegno integrativo di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, evitando il cumulo con interventi assicurati a altri enti.

Titolo V

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE E CONTRIBUTI ALLE SPESE PER LE FUNZIONI DEI COMUNI

Art. 21.

Finanziamento delle funzioni delegate ai comuni

Per il finanziamento delle funzioni delegate con l'art. 9, nonchè per l'integrazione dei bilanci di cui all'art. 16 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 2.450.000.000 da ripartirsi fra gli enti delegati con le seguenti modalità:

a) per il 35 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 45 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune determinate annualmente con deliberazione del consiglio regionale;

c) per il 20 per cento in base ai programmi di intervento presentati dagli enti delegati.

Per l'esercizio finanziario 1976 la spesa indicata al primo comma è ridotta a L. 1.250.000.000.

Art 22.

Ripartizione del finanziamento

Le somme di cui al precedente art. 21, lettere *a*) e *b*), sono ripartite tra gli enti delegati e, di norma, liquidate, in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro il 1° luglio 1976.

Qualora non sia possibile provvedere alla liquidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della giunta regionale sarà erogato agli enti delegati, entro il medesimo termine, un acconto in misura non inferiore ad un terzo della cifra liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 23.

Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

I programmi di intervento di cui alla lettera c) dell'art. 21, sono redatti e presentati secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno e nella prima applicazione della presente legge entro il 31 maggio 1976.

Il consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello statuto, con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti nell'anno solare successivo.

Qualora il consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i propri programmi d'intervento alla giunta regionale entro il 30 novembre e nella prima applicazione della presente legge entro il 30 giugno 1976.

Il consiglio regionale approva annualmente, su proposta della giunta, il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei programmi di intervento di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nel successivo esercizio, con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

Art. 24.

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 15 gennaio, alla giunta regionale, una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno predisposti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonchè il rendiconto relativo alle spese sostenute, compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 26.

La relazione ed i prospetti devono contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli enti nella ripartizione di cui all'art. 22.

Art. 25.

Relazione annuale al consiglio

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate e tutti gli altri elementi, compresi i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la stessa materia, che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 26.

Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti complessivamente in L. 570.000.000.

Ai fini della ripartizione della somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il termine stabilito dall'art. 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega. Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale comandato e di beni regionali.

La giunta, in base alla suddetta documentazione, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame, anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma

dell'art. 13 della legge 30 aprile 1973, n. 30, e sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della citata legge.

Il piano è sottoposto all'approvazione del consiglio e viene eseguito annualmente dalla giunta regionale.

Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, risultasse necessario un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita legge regionale.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente articolo, il comando di ogni unità di personale è considerato equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi, di ciascun dipendente.

Ai fini della ripartizione di cui al terzo comma del presente articolo, il prezzo per la cessione in proprietà di beni mobili regionali ed il corrispettivo annuale per la cessione in uso di ciascun bene mobile od immobile di proprietà regionale, verranno considerati equivalenti a una somma determinata di intesa tra la giunta regionale e l'organo competente dell'ente delegato, con riferimento ai valori di mercato correnti.

Per l'anno 1976, gli oneri di cui al presente articolo sono stabiliti in L. 75.000.000 da suddividersi in parti uguali tra le province ed in L. 210.000.000 da suddividersi tra i comuni in proporzione diretta alle quote loro spettanti ai sensi dell'art. 21, lettere *a*) e *b*).

Art. 27.

Contributi alle spese per i centri di vacanza per le funzioni dei comuni

La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai comuni, o loro consorzi, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge.

La Regione eroga altresì contributi ai comuni, o loro consorzi, sulle spese sostenute per l'invio di cittadini nei centri di vacanza tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 5, penultimo comma.

I comuni e i consorzi, ai fini di cui al precedente comma, possono convenzionarsi con enti pubblici e privati.

Nel caso in cui gli ospiti dei centri di vacanza provengano da più comuni della Toscana, i contributi sono erogati dalla Regione unicamente al comune in cui ha sede l'ente gestore.

Il comune provvede alla erogazione dei contributi sulle spese sostenute dall'ente gestore e ne dà comunicazione ai comuni da cui provengono gli ospiti.

La Regione può concedere ai comuni e ai consorzi propri immobili anche in uso gratuito per la gestione di centri di vacanza.

Art. 28.

Ripartizione dei contributi

I contributi di cui al precedente art. 27 sono ripartiti annualmente tra i comuni, o loro consorzi, con le modalità previste dall'art. 21 nella misura, rispettivamente, del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera *a*); del 20 per cento secondo i criteri di cui alla lettera *b*) e del 60 per cento secondo i criteri di cui alla lettera *c*), tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 27.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*), sono ripartite con il procedimento di cui all'art. 22; la somma di cui alla lettera *c*) e ripartita con il procedimento previsto dall'art. 23, con esclusione delle direttive di cui al secondo comma dell'art. 23.

I comuni, o i loro consorzi, sono tenuti a trasmettere i dati di cui al secondo comma dell'art. 24.

Titolo VI

FINANZIAMENTO DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Imputazione della spesa per l'anno 1976

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a L. 2.625.000.000, saranno così ripartiti:

L. 1.250.000.000 - per funzioni delegate;

L. 1.090.000.000 - per contributi di cui all'art. 27;

L. 285.000.000 - per oneri aggiuntivi di cui all'art. 28,

e faranno carico ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 così formulato:

Cap. . — Spese per il finanziamento delle funzioni delegate agli enti locali territoriali in materia di assistenza sociale, compresi gli oneri aggiuntivi ed i contributi per i centri di vacanza e per le funzioni dei comuni:

Art. 10 - Spese per le funzioni delegate	L. 1.250.000.000
Art. 20 - Contributi per i centri di vacanza e per le funzioni dei comuni (art. 27) . .	» 1.090.000.000
Art. 30 - Oneri aggiuntivi (art. 28) . .	» 285.000.000
	L. 2.625.000.000

La spesa sarà finanziata con la eliminazione o riduzione dei capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio l'anno 1975 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 10200	L. 140.000.000
Cap. 10300	» 25.000.000
Cap. 10400	» 20.000.000
Cap. 10500	» 600.000.000
Cap. 10600	» 100.000.000
Cap. 10700	» 900.000.000
Cap. 10800	» 300.000.000
Cap. 10900	» 500.000.000
Cap. 11000	» 40.000.000
	L. 2.625.000.000

Art. 30.

Imputazione della spesa per l'anno 1977 e seguenti

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1977 a L. 4.110.000.000, saranno così ripartiti:

L. 2.450.000.000 - per l'esercizio delle funzioni delegate;

L. 1.090.000.000 - per i contributi di cui all'art. 27;

L. 570.000.000 - per gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 28,

e saranno iscritti nel bilancio 1977 al corrispondente capitolo del bilancio 1976 istituito ai sensi dell'art. 29 della presente legge.

La maggiore spesa di L. 1.485.000.000 sarà finanziata con la soppressione al bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio 1976 e corrispondenti ai sottoindicati capitoli del bilancio 1975:

Cap. 10200	L. 140.000.000
Cap. 10300	» 25.000.000
Cap. 10400	» 20.000.000
Cap. 10600	» 100.000.000
Cap. 10700	» 900.000.000
Cap. 10800	» 300.000.000
	L. 1.485.000.000

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo, faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 31.

Disposizioni finali

Cessa di avere applicazione ogni norma contenuta nelle leggi statali contraria o incompatibile con la presente legge.

Cessano di avere applicazione tutte le disposizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.

Sono abrogate le norme della legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4, incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

Le norme della presente legge hanno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1976, fatta eccezione per le norme di cui all'art. 5, che si applicano dal 1° gennaio 1977.

Per la materia regolata dalle norme di cui all'art. 5, che trovano applicazione dal 1° gennaio 1977, si applicano fino alla data suddetta, le norme di legge statali richiamate dal precedente art. 30.

Dal 1° luglio 1976 è abrogata la legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, modificata dalla legge regionale 5 settembre 1974, n. 57.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 aprile 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 1° aprile 1976.

(6686)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1976, n. **16**.

Costituzione di un centro di premoltiplicazione di materiale viticolo selezionato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, allo scopo di favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico-sanitario della vite, promuove la costituzione di un « Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo selezionato ».

Il centro di cui al comma precedente sarà realizzato, in collaborazione con l'Università degli studi di Pisa e con organismi associativi specializzati del settore, sui terreni messi a disposizione dalla predetta università.

La Regione assume a proprio carico la spesa relativa alle opere e alla dotazione di attrezzature occorrenti per l'impianto e il funzionamento del « Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo selezionato » di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'università degli studi di Pisa e con organismi associativi specializzati del settore con la quale saranno disciplinati i rapporti relativi alla disponibilità dei terreni per la realizzazione del centro di cui all'articolo precedente, alla esecuzione delle opere e alla fornitura delle attrezzature, all'assistenza tecnico-scientifica e alla gestione del centro stesso.

Con la convenzione sarà altresì disciplinata la partecipazione, a titolo consultivo, di rappresentanti delle categorie agricole interessate.

Il consiglio regionale delibera l'approvazione della convenzione, di cui al primo comma, su proposta della giunta regionale.

Art. 3.

Le opere e le attrezzature finanziate dalla Regione saranno realizzate sulla base di progetti approvati dalla giunta regionale.

Art. 4.

Alla spesa relativa, prevista in L. 250 milioni, si farà fronte con uno stanziamento di L. 100 milioni sul bilancio di previsione per l'esercizio 1976, L. 50 milioni sul bilancio di previsione per l'esercizio 1977, L. 50 milioni sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978, L. 50 milioni sul bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Alla liquidazione si provvederà sulla base di stati di avanzamento dei lavori; è consentita un'anticipazione iniziale fino al 30% dell'importo dei progetti.

Art. 5.

Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate negli esercizi successivi; potranno altresì in ciascun esercizio essere assunti impegni anche sulle somme stanziate per gli esercizi successivi, a condizione che l'erogazione dei relativi contributi o i pagamenti vengano effettuati nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce.

Art. 6.

Al finanziamento della spesa a carico della Regione, prevista in L. 250 milioni, di cui L. 100 milioni per l'anno 1976, si provvede, per l'anno 1976, mediante l'istituzione nel bilancio di previsione dell'anno finanziario suddetto del seguente capitolo di spesa:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione 4ª - Interventi in campo economico

Rubrica 2ª - Agricoltura

Cap. 20360. — Costituzione del « Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo selezionato » . . . . L. 100 milioni

e con la corrispondente riduzione del cap. 26270 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione » lettera *h*).

Ai finanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi in L. 50 milioni per l'anno 1977, in L. 50 milioni per l'anno 1978, in L. 50 milioni per l'anno 1979, si provvederà mediante il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa nei bilanci medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 16 aprile 1976.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1976, n. **17**.

Integrazione legge regionale n. 79 del 29 dicembre 1975 concernente: « Obiettivi e norme di attuazione del piano ospedaliero transitorio della regione Toscana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il settimo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quinto, sesto e settimo si applicano anche ai consigli di amministrazione degli enti unificati per fusione con leggi regionali anteriori alla presente legge.

Art. 2.

Dopo l'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 7-*bis*. — Le incorporazioni possono essere anticipate rispetto alla data indicata nel primo comma dell'articolo precedente, purchè ne faccia richiesta l'ente incorporante e vi consenta l'ente incorporato e scorporato.

Le incorporazioni anticipate devono in ogni caso ottenere il parere favorevole del comitato comprensoriale di cui all'articolo 11, ove costituito, ovvero di almeno due terzi dei comuni competenti per territorio secondo la tabella *A*.

Nel caso di incorporazioni anticipate il decreto del presidente della giunta regionale previsto dal primo comma dell'articolo precedente è adottato su conforme deliberazione del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 aprile 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 aprile 1976.

(6687)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1976, n. **18.**
Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 7 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana concede, in attuazione della legge 18 novembre 1975, n. 611, un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali, affinchè queste ultime possano corrispondere ai produttori agricoli conferenti, acconti fino al 100 % per le uve conferite nella vendemmia dell'anno 1975, con riferimento al prezzo di orientamento comunitario del vino al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso a carico della Regione di cui al primo comma è stabilito nella misura dell'8% per la durata massima di 8 mesi dall'inizio dell'anticipazione.

Per gli eventuali successivi mesi, fino al raggiungimento dell'anno, la Regione può intervenire secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81.

I prestiti di cui al primo comma sono assistiti dal Fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 5 settembre 1974, n. 59.

Art. 2.

Il concorso sugli interessi di cui all'art. 1 sarà erogato dalla giunta regionale sulla base delle domande presentate dalle cantine sociali, nei limiti delle somme attribuite alla Regione ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611, e di quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81, rispettivamente per gli interventi previsti dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo comma, della presente legge, ammontanti a L. 285.000.000, saranno fronteggiati con i fondi del cap. 19665 del bilancio di previsione 1976, che viene istituito con la seguente variazione:

In diminuzione:

Titolo II - Spese in conto capitale
Sezione IV - Interventi in campo economico
Rubrica 19ª - Oneri non ripartibili

Cap. 26270. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione - lettera *d*) . . . . L. 285.000.000

Di nuova istituzione:

Rubrica II - Agricoltura

Cap. 19665. — Provvedimenti urgenti per la viticoltura . . . . L. 285 000 000

Alla spesa di cui al terzo comma si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 19660 del bilancio 1975 — gestione residui — concernente « Concorso nel pagamento degli interessi alle cooperative agricole, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori legalmente riconosciute, per anticipazione ai soci per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva dei loro prodotti ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 aprile 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 marzo 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 20 aprile 1976.

(6688)

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. **19.**
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 15 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

(6915)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1976, n. **20.**
Integrazione legge regionale 5 agosto 1974, n. 46: « Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro della Toscana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, è sostituito con il seguente:

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare interventi straordinari rivolti ad agevolare iniziative per lo sviluppo nell'ambito del territorio regionale delle attività relative a coltivazione di cave di marmo, di travertino, di onice, di alabastro, di roccia arenaria, limitatamente alla pietra serena, e del tipo litologico detto « pietra del cardoso » della Toscana.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi dell'art. 6, comma primo, della legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, per gli interventi relativi alle cave di pietra serena e di « pietra del cardoso » di cui al precedente art. 1, sono presentate, per l'anno 1976, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 maggio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 aprile 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 13 maggio 1976.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1976, n. **21.**

Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per spese di primo intervento a favore delle popolazioni friulane colpite dal terremoto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana al fine di concorrere nelle spese di primo intervento a favore delle popolazioni friulane colpite dal terremoto, mette a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 05460 del bilancio per l'anno finanziario in corso che viene istituito con la seguente variazione:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 1ª - Amministrazione generale

Rubrica 3ª - Servizi generali

Cap. 03000. — Spese per acquisto e manutenzione mobili, macchine ed attrezzature varie (spese obbligatorie) . . . . L. 70.000 000

Cap. 03200. — Spese per stampati, registri, cancelleria e varie d'ufficio (spese obbligatorie) » 10.000.000

Cap. 03300. — Spese postali, telefoniche e telegrafiche, svincoli ferroviari e di trasporto materiale (spese obbligatorie) . . . . » 40.000.000

Sezione 3ª - Azioni ed interventi in campo sociale

Rubrica 1ª - Servizi generali

Cap. 08800. — Spese e contributi per la propaganda sanitaria e la educazione igienico-sanitaria . . . . L. 50 000.000

Rubrica 2ª - Profilassi, prevenzione ed assistenza sanitaria

Cap. 09050. — Spese e contributi per la profilassi delle malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto e la fornitura di vaccini, medicinali specifici, materiale profilattico, nonché quelle relative alla esecuzione di esami sierologici, vaccinazioni ed altri accertamenti (testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265):

Art. 20 - Spese per acquisto e fornitura di vaccini medicinali specifici e materiale profilattico (art. 183 del regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 - legge regionale 10 marzo 1973, n. 12 - legge regionale 17 agosto 1973, n. 48) . . . . . L. 50.000.000

Cap. 09100. — Contributi agli enti locali per servizi sanitari e di prevenzione delle malattie sociali:

Art. 30 - Contributi agli enti locali per servizi sanitari e di prevenzione . . . . » 50.000.000

Rubrica 6ª - Spese e contributi per le attività connesse ai servizi veterinari

Cap. 11200. — Interventi di profilassi e risanamento del bestiame dalle malattie infettive ed infestive:

Art. 20 - Enterotossiemie, strongilosi, dicroceliosi ovina e caprina, leptospirosi dei suini e interventi profilattici di emergenza . . . . L. 50.000.000

Sezione 5ª - Oneri non ripartibili

Rubrica 5ª - Fondo di riserva

Cap. 17200. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato) . . . . L. 100.000.000

Rubrica 6ª - Fondo spese impreviste

Cap. 17300. — Fondo spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato) . . . . » 50.000 000

Totale in diminuzione . . . L. 500.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 1ª - Amministrazione generale

Rubrica 3ª - Servizi generali

Cap. 05460. — Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per spese di primo intervento a favore della popolazione friulana colpita dal terremoto (legge regionale 18 maggio 1976, n. 21) L. 500.000 000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 18 maggio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 maggio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 maggio 1976.

(6916)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761600)